

Addì 15 febbraio 2006, in Roma,

tra

- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse;

e

- la Uil Credito e Assicurazioni – Uil C.A.;

premesso che

- in tema di libertà ed attività sindacali la legge 20 maggio 1970, n. 300 attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle Associazioni sindacali, identificate dall'art. 19 della stessa legge, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi delle disposizioni di legge;
- l'accordo nazionale del 29.4.2002 ha impegnato Federcasse ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori a rivedere la disciplina complessiva delle agibilità sindacali;

in attuazione di detti rinvii, nonché di corrispondente previsione del c.c.n.l. di categoria, viene convenuto di regolare la materia dei permessi sindacali per dirigenti nazionali e locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, come segue:


Art.1 - Destinatari dei permessi

I permessi di cui al presente accordo sono dovuti ai dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di categoria che siano dirigenti nazionali, regionali, provinciali o territoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, preventivamente segnalati a norma del successivo comma terzo.

Sono da considerare dirigenti sindacali i membri di organi statutari o di altre strutture proprie di dette Organizzazioni, strutture intese quali organismi stabili all'uopo dimensionati.

Le segreterie nazionali delle Organizzazioni stipulanti provvedono a segnalare, per iscritto, alla Federazione Italiana, entro il 30 novembre di ciascun anno, nomi e qualifiche dei propri dirigenti destinatari dei permessi, con specificazione delle Aziende alle cui dipendenze lavorano, mediante aggregazione a livello provinciale e su supporto elettronico.

La Federazione Italiana, entro 15 giorni dal ricevimento, trasmette dette segnalazioni alle proprie associate. Nell'ulteriore termine di 15 giorni le Federazioni locali effettuano le segnalazioni alle rispettive associate, comunicando, per iscritto, nome e qualifica dei dirigenti destinatari dei permessi.



Eventuali variazioni sopravvenute nei tempi intermedi saranno segnalate, di volta in volta, con analogo procedimento.

Art. 2 - Ambito di utilizzazione

I permessi vanno utilizzati in attività sindacali svolte nell'ambito del settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

Nell'ambito anzidetto, essi possono essere utilizzati, oltre che per le riunioni di organi o strutture di appartenenza, in qualsiasi altra attività richiesta dall'espletamento del mandato o ad esso connessa.

Art. 3 - Monte ore

A) Composizione

I permessi possono essere usufruiti nel limite di un monte ore annuale, determinato per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti come segue:

- 6 ore e 30 minuti per ciascun iscritto, per i primi 4.000 iscritti;
- 6 ore per ciascun iscritto oltre i 4.000 e sino a 9.000 iscritti
- 5 ore e 30 minuti per ciascun iscritto oltre i 9.000 iscritti.

Per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti che abbia fino a 2.000 iscritti e che, altresì, abbia e conservi in tutte le provincie proprie strutture nel settore del credito, detto monte ore va incrementato di altre 2 ore per i primi 500 iscritti, di altri 30 minuti per gli iscritti da 501 fino a 1.500 e di ulteriori 45 minuti per gli iscritti da 1.501 fino a 2.000.


Il monte ore di ciascuna Organizzazione stipulante può essere usufruito, annualmente, su tutto il territorio nazionale.

B) Esclusioni

Vanno concessi al di fuori del monte ore i permessi necessari per partecipare a riunioni sindacali indette dalla Federazione Italiana o dalle Federazioni Locali (o da Enti per cui il c.c.n.l. di categoria prevede trattativa integrativa aziendale), per trattative di rinnovo dei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, (art. 29) nonché per riunioni annuali di gestione (artt. 11, 16 e 17).

Vanno concessi altresì al di fuori del monte ore i permessi necessari per partecipare alle riunioni del Fondo Pensione Nazionale, della Cassa Mutua Nazionale e del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale.

Questi permessi vanno richiesti per iscritto, a firma e con preavviso di cui al successivo art. 5 (lett.A), con specificazione della riunione in programma.



La partecipazione di dirigenti alle riunioni anzidette va in ogni caso contenuta entro limiti ragionevoli.

C) Accertamento

Ai fini dell'accertamento del monte ore spettante a ciascuna delle Organizzazioni stipulanti, la Federazione italiana, in base alle notizie che potrà chiedere alle Federazioni locali ed alle Aziende del movimento, comunicherà, entro il 31 ottobre di ciascun anno, alle segreterie nazionali delle stesse Organizzazioni, il numero dei rispettivi iscritti risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.

Dette segreterie nazionali potranno formulare osservazioni e richiedere correzioni in merito, motivate, entro 30 giorni dalla ricezione dei dati da parte di Federcasse.

Norma transitoria

Per l'anno 2006 i rispettivi iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 2005 verranno comunicati entro il 28 febbraio 2006.

D) Cedole

La utilizzazione del monte ore avverrà sulla base di cedole orarie (con possibilità di impiego anche di 15 minuti), distinte per ciascun anno.


Dette cedole saranno stampate a cura della Federazione italiana e consegnate alle segreterie nazionali delle Organizzazioni stipulanti entro il 31 marzo per l'anno 2006 e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento (sulla base dei dati rilevati dalla Federazione Italiana, salvo conguaglio per eventuali correzioni conseguenti alle osservazioni motivate di cui sopra).

Art. 4 - Limiti di utilizzazione

I permessi sindacali diversi da quelli di cui al comma successivo possono essere usufruiti come segue:

- in Aziende fino a 15 dipendenti, in misura non superiore a due giorni al mese (frazionabili come previsto in art. 5 lett. B) con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 15 e fino a 30 dipendenti, in misura non superiore a tre giorni al mese (frazionabili come sopra) con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 30 dipendenti, in misura superiore a quella dell'alinea precedente: possono superarsi i quattro giorni (frazionabili come sopra), nel rispetto tuttavia del criterio di contemperamento delle esigenze sindacali con le esigenze aziendali.

Permessi sindacali continuativi a tempo pieno possono essere usufruiti presso tutte le Aziende destinatarie dei c.c.n.l di categoria. Permessi sindacali continuativi a tempo parziale (entro il minimo ed il massimo di ore previsto per i contratti di lavoro a tempo parziale) e permessi sindacali programmati (al di sotto del minimo di ore previsto per i contratti a tempo parziale) possono essere usufruiti presso tutte le Aziende destinatarie dei c.c.n.l di categoria con più di 30 dipendenti.



Eccezioni e deroghe alla precedente norma, qualora richieste, saranno valutate congiuntamente dalle parti per una condivisa soluzione.

Nell'ambito del territorio nazionale le Segreterie nazionali di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo potranno richiedere permessi sindacali continuativi, a tempo pieno o a tempo parziale, e programmati nel limite di un dirigente ogni 900 iscritti, se il dirigente stesso riveste carica nazionale, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 200 iscritti.

Non rientrano nel limite di cui sopra i dirigenti segnalati dalle rispettive Segreterie nazionali quali coordinatori nazionali (uno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo).


Nell'ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale le Segreterie nazionali di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo potranno richiedere permessi sindacali continuativi, a tempo pieno o a tempo parziale, e programmati nel limite di un dirigente ogni 330 iscritti, se il dirigente stesso riveste carica regionale, provinciale o territoriale.

In deroga al criterio stabilito dal 6° comma del presente articolo le Organizzazioni sindacali possono chiedere permessi sindacali continuativi o programmati nel limite di uno, in aggiunta a quelli già in atto al 31.12.2005, nei soli territori di riferimento dove i costi connessi ai dirigenti sindacali che siano in permesso continuativo o programmato alla suddetta data del 31.12.2005 non siano complessivamente già particolarmente onerosi.

I permessi sindacali continuativi e programmati, di cui sopra, vanno richiesti per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a dodici mesi, salva anticipata cessazione ove l'incarico venga imprevedibilmente meno o diversa intesa fra le parti per particolari situazioni. Per le scadenze dei permessi sindacali continuativi a tempo parziale e dei permessi sindacali programmati, di cui sopra, vanno ricercate sintonie tra le esigenze dei dirigenti sindacali e quelle delle Aziende interessate; in mancanza, la situazione sarà esaminata entro 15 giorni, tra la Federazione Italiana e la segreteria nazionale dell'organizzazione stipulante interessata.

Per la partecipazione a Congressi locali, oppure a riunioni degli Organi statutari, centrali e periferici, come per esigenze straordinarie, i dirigenti che usufruiscono dei permessi sindacali continuativi a tempo parziale o permessi sindacali programmati, come sopra, qualora detti Congressi o riunioni o dette esigenze straordinarie non coincidano con le scadenze concordate, possono usufruire di permessi sindacali, sostitutivi od aggiuntivi, entro i limiti di cui al primo comma.

Questi ultimi permessi vanno richiesti per iscritto, a firma e con preavviso di cui al successivo art. 5 (lett. A), con specificazione del Congresso o della riunione in programma o delle esigenze straordinarie di cui sopra.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

Dichiarazione a verbale

Federcasse dichiara che le previsioni di cui al 4°, 6° e 7° comma del presente articolo fanno riferimento a quantitativi di cedole relativi a permessi sindacali continuativi a tempo pieno che complessivamente possono essere utilizzati anche da più dirigenti in permesso sindacale continuativo a tempo parziale o programmato.

Art. 5 - Procedimento di utilizzazione

A) Richieste

Il dirigente è tenuto a comunicare le richieste di permesso sindacale, per iscritto, a firma di organo esecutivo (di livello uguale o superiore) dell'Organizzazione di appartenenza, con il maggiore preavviso possibile (comunque, di norma, con non meno di 1 giorno di preavviso).

Il dirigente è tenuto ad avanzare la richiesta di permesso sindacale continuativo o programmato, per iscritto, a firma della segreteria nazionale dell'organizzazione di appartenenza, con almeno 1 mese di preavviso - da osservare solo in caso di prima utilizzazione - da inoltrare direttamente all'Azienda e per conoscenza alla Federazione locale ed alla Federazione Italiana.

B) Cedole

Per ogni permesso sindacale di cui usufruisce, il dirigente è tenuto a consegnare all'Azienda un numero corrispondente di cedole, non oltre due giorni dal rientro in servizio.

In deroga, per i permessi sindacali continuativi o programmati, le cedole vanno consegnate mensilmente entro i primi cinque giorni del mese successivo all'assenza.

Per i permessi sindacali usufruiti a far tempo dal 1° gennaio 2006 dovranno comunque essere consegnate, non appena possibile, le relative cedole.


Il tempo di assenza dal lavoro per permesso va computato in ragione di 15 minuti, con arrotondamento, ai fini del computo delle cedole, ai 15 minuti superiori (un solo arrotondamento per assenza).

Le cedole consegnate vanno subito annullate, a cura dell'Azienda, e quindi inviate alla Federazione Locale, che provvede a prenderne nota informando annualmente la Federazione Italiana. Le cedole consegnate non possono essere in alcun caso restituite.

Le cedole possono essere utilizzate esclusivamente nell'anno di competenza e, comunque, non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.

Chiarimento a verbale

Il disposto relativo al preavviso di cui alla lett.A), primo comma, comporta, da un lato, che il dirigente comunichi all'Azienda la richiesta di permesso sindacale appena



venga a conoscenza della necessità di usufruirne e, da altro lato, che ove emerga motivata necessità improvvisa, il preavviso possa essere anche inferiore ad 1 giorno.

Art. 6 - Trattamento spettante

Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al presente accordo compete, per il tempo in cui sono assenti a tale titolo, il normale trattamento economico.

Le indennità strettamente collegate all'espletamento di specifiche mansioni (come indennità di rischio, indennità per trasporto valori) od a modalità o ambiente particolari di lavoro (come indennità di turno, per lavoro in locali sotterranei) vanno invece corrisposte secondo criteri ordinati dal c.c.n.l. di categoria.

Art. 7 - Tutela esigenze aziendali

In via generale, le Organizzazioni stipulanti, in presenza di più dirigenti sindacali presso la stessa Azienda, procureranno di evitare che l'espletamento di attività sindacale determini concentrazione di richieste di permessi sindacali su singole Aziende ed in particolare presso Aziende minori.

Nelle Aziende che occupano fino a 55 dipendenti ciascuna Organizzazione sindacale, di norma, non nominerà più di un dirigente sindacale di cui all'art.1, salvi i risultati di consultazioni elettorali (o cooptazioni) per la composizione di organi statutari ai vari livelli, che verranno opportunamente comunicati, per iscritto, dalle segreterie nazionali delle Organizzazioni stipulanti alle Federazioni locali.

Sorgendo controversia sulla corretta applicazione dei criteri di comportamento di cui ai precedenti commi, la situazione sarà esaminata, al fine del reperimento degli opportuni correttivi, tra la Federazione Italiana e la segreteria nazionale dell'Organizzazione stipulante interessata.

Art. 8 - Disposizioni finali

A) Partecipazione a Congressi

Il monte ore di cui all'art. 3 può essere impiegato per la partecipazione ai Congressi, nazionali o locali, anche da parte di delegati designati che non risultino compresi tra i dirigenti di cui all'art. 1. All'uopo vanno adottate tempestivamente procedure di segnalazione e richiesta analoga a quelle ordinate dagli artt. 1 e 5, con preavviso non inferiore a 10 giorni.

La partecipazione a Congressi nazionali, da parte di dirigenti di cui all'art.1 delegati, non incide sui limiti di utilizzazione di cui all'art.4.

B) Partecipazione a convegni e/o corsi di formazione

Il monte ore di cui all'art. 3, può essere impiegato per la partecipazione a convegni e/o corsi di formazione, anche da parte di lavoratori designati che non risultino compresi tra i dirigenti di cui all'art. 1. A tal fine la Segreteria territorialmente



competente dell'Organizzazione di appartenenza provvederà a segnalare, di volta in volta, il nominativo e la richiesta di permesso, per iscritto, all'Azienda e alla Federazione locale, con preavviso non inferiore a 10 giorni.


C) Organici

Negli organici delle Aziende sono da computare i contratti a tempo indeterminato, i contratti a termine, i contratti di apprendistato professionalizzante, i contratti di inserimento e i contratti a tempo parziale (quest'ultimi da computare in ragione di una unità per ciascun rapporto di lavoro). Il dato cui riferirsi per il computo dell'organico è quello risultante, di anno in anno, alla data del 31 dicembre.

D) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2008.

Si intenderà prorogato per un biennio, se non disdetto da una delle parti entro il mese di settembre dell'anno di scadenza.

FEDERCASSE


UIL C.A.
